

**DELIBERAZIONE 8 MARZO 2018
139/2018/R/EFR**

**APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO URGENTE DELLE REGOLE DI
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
(CERTIFICATI BIANCHI)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1010^a riunione del 8 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 8 febbraio 2018, 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141;
- i decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 20 luglio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 21 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 aprile 2017, 292/2017/E/efr (di seguito: deliberazione 292/2017/E/efr);

- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 435/2017/E/efr (di seguito: deliberazione 435/2017/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 514/2017/R/efr (di seguito: deliberazione 514/2017/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2017, 634/2017/R/efr (di seguito: deliberazione 634/2017/R/efr);
- la comunicazione inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico al Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME) in data 14 febbraio 2018 (prot. DGMEREEN 4260), prot. Autorità 4328 del 15 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione del 14 febbraio 2018);
- la proposta di modifica urgente delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) inviata dal GME all’Autorità in data 15 febbraio 2018 (prot. GME 1681), prot. Autorità 5106 del 21 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione del 15 febbraio 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 prevede, tra l’altro, che l’Autorità approvi *“le regole di funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificati bianchi, proposte dalla Società Gestore del mercato elettrico”*;
- l’articolo 29, comma 1, lettera b., del decreto legislativo 28/11 ha confermato le competenze del GME *“sull’attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi”*;
- l’Autorità, con la deliberazione 514/2017/R/efr, ha approvato, da ultimo, le Regole di funzionamento del mercato dei TEE;
- le Regole di funzionamento del mercato dei TEE di cui al precedente punto prevedono:
 - all’articolo 3, comma 8, che *“nel caso di interventi urgenti di modifica delle Regole, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato, ovvero nei casi di adeguamento delle Regole alle disposizioni normative applicabili. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa all’Autorità, per l’approvazione. Qualora l’Autorità non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione dell’Autorità. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.”*;
 - all’articolo 24, comma 3, che le sessioni di contrattazione sul mercato dei TEE *“hanno luogo almeno una volta alla settimana nel periodo da febbraio a maggio di ciascun anno e almeno una volta al mese nei mesi restanti, a decorrere dalla data pubblicata sul sito internet del GME”*;

- il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 ha, tra l'altro, previsto che la copertura dei costi sostenuti dai distributori adempienti agli obblighi di risparmio energetico loro assegnati (di seguito: distributori adempienti) nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica avvenga secondo *“criteri e modalità definiti dall’Autorità, in misura tale da riflettere l’andamento del prezzo dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato, nonché nell’ambito della libera contrattazione tra le parti, e con la definizione di un valore massimo di riconoscimento”*;
- con le deliberazioni 435/2017/R/efr, 514/2017/R/efr e 634/2017/R/efr, l’Autorità ha modificato alcuni elementi della previgente formula di determinazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti, anche al fine di tenere conto degli aspetti introdotti nella normativa di cui al precedente punto. Nel dettaglio sono stati introdotti ulteriori elementi che incentivino il comportamento efficiente relativamente all’acquisto dei titoli da parte dei distributori, al fine di contenere l’impatto degli oneri in capo ai clienti finali, e al contempo tenendo conto, in coerenza con la natura di strumento di mercato che è attribuita dal legislatore al meccanismo dei titoli di efficienza energetica, delle attuali previsioni di liquidità del mercato;
- in particolare, è stato previsto che il prezzo medio degli scambi di mercato utilizzato per la definizione del valore del contributo da riconoscere ai distributori adempienti corrisponda al *“prezzo di riferimento rilevante di sessione”* e che tale prezzo sia determinato dal prezzo medio, ponderato per le relative quantità, delle transazioni eseguite in ciascuna sessione di mercato e concluse a un prezzo compreso entro un intervallo del $\pm 12\%$ rispetto al prezzo di riferimento rilevante della sessione precedente, non considerando, in tal modo, nella determinazione del contributo tariffario gli scambi effettuati al di fuori di tale intervallo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione del 14 febbraio 2018, gli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico hanno rappresentato al GME la richiesta di adottare, nelle more di eventuali interventi normativi, correttivi, a carattere di urgenza, ritenuti idonei a contenere i prezzi di scambio dei TEE e limitarne gli effetti della volatilità e, in particolare, di ritenere adeguata la riduzione della frequenza di svolgimento delle sessioni di contrattazione sul mercato dei TEE a una sessione al mese;
- con la comunicazione del 15 febbraio 2018, il GME ha inviato all’Autorità la modifica urgente delle Regole di funzionamento del mercato dei TEE predisposta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, delle medesime Regole ed efficace dalla medesima data, in recepimento di quanto riportato alla comunicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al precedente punto. In particolare, tale versione delle Regole proposta prevede, all’articolo 24, comma 3, che le sessioni di contrattazione sul mercato dei TEE abbiano luogo, per tutto l’anno, almeno una volta al mese.

RITENUTO:

- che l'adozione del presente provvedimento rientri tra gli atti adottabili dall'Autorità in regime di *prorogatio*, in considerazione dell'opportunità di dare tempestivamente certezze agli operatori interessati alle modifiche già efficaci;
- necessario approvare, ai soli fini di dare certezza alle variazioni già intervenute delle regole del mercato dei TEE, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, delle Regole di funzionamento del mercato dei TEE, la modifica urgente alle medesime Regole, come proposta dal GME e dallo stesso trasmessa a questa Autorità in stretto recepimento di quanto riportato con la comunicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di confermarne l'efficacia, fermo restando che tale modifica urgente da sola non risulta in alcun modo risolutiva delle tensioni che si verificano nel mercato dei TEE, né può costituire intervento di regolamentazione per il controllo del gap tra domanda ed offerta nel meccanismo TEE all'origine delle anomale quotazioni dei TEE registrate da oltre un anno, come già rilevato dall'Autorità nell'istruttoria conoscitiva approvata con la deliberazione 292/2017/E/efr;
- opportuno prevedere che il GME valuti, per quanto di competenza, le opportune modalità di implementazione delle modifiche introdotte e, in particolare, la calendarizzazione delle sessioni di mercato, anche con riferimento alla prossimità alla conclusione dell'anno d'obbligo

DELIBERA

1. di approvare la modifica urgente al documento "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica", come predisposta dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. e dalla stessa trasmessa all'Autorità ai sensi dell'articolo 3, comma 8, delle medesime Regole, prevedendo altresì che il medesimo Gestore valuti, per quanto di competenza, le opportune modalità di implementazione delle modifiche introdotte;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. e alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni